

CODICE ETICO

GRUPPO PRODUTTORI PROFESSIONALI BIOMASSE - AIEL



Versione 17/6/2016

Sezione 1 – Generalità

Il CODICE ETICO del Gruppo Produttori Professionali Biomasse GPPB (da qui in avanti indicato come “Codice”) è elaborato e adottato dalla Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL) e nello specifico dal GPPB, al fine di promuovere un alto livello di etica commerciale nel settore della produzione e commercializzazione di biocombustibili legnosi. Le norme del presente Codice forniscono agli operatori del settore aderenti al GPPB una serie di precise regole di comportamento che costituiscono uno strumento di autoregolamentazione interna.

Fine ultimo del Codice è responsabilizzare le imprese che sottoscrivono il Regolamento del GPPB e che condividono lo Statuto di AIEL, nonché dettare precise regole per lo svolgimento dell’attività concorrenziale tra le Imprese del GPPB e regolare i rapporti tra le imprese del GPPB e AIEL.

Art. 1 – Ambito

Il Codice contiene i principi di condotta etica per le Imprese che aderiscono al GPPB e che sottoscrivono i principi espressi nel Regolamento del GPPB e nello Statuto di AIEL.

Tutti gli aderenti al GPPB devono conformarsi ai principi della leale concorrenza, particolarmente rispetto a:

- i rapporti delle imprese del GPPB nei confronti del mercato
- i rapporti, diretti o indiretti, tra le Imprese del GPPB;
- i rapporti tra le imprese del GPPB e il Consiglio Direttivo di AIEL e i referenti tecnici del Gruppo.

Il Codice è sottoposto al parere del Consiglio Direttivo di AIEL e al Comitato Operativo del GPPB e approvato dall’Assemblea del GPPB.

Art. 2 – Cos’è il codice etico

Il codice etico è uno strumento di regolamentazione sociale definito da una serie di principi e doveri che disciplinano i comportamenti in riferimento a un determinato contesto culturale, di mercato e professionale.

Qualora non vengano rispettati i principi e i doveri riportati all’interno del Codice, sono previsti meccanismi atti a contenere e/o annullare atteggiamenti disonesti, di sleale concorrenza e contrari al codice stesso, in grado nel contempo di promuovere comportamenti più consoni ad un’etica di correttezza e responsabilità nel modo di operare sul mercato.

Le aziende del GPPB hanno una responsabilità personale che si rifà sia ai comportamenti interni alla propria azienda, sia ai comportamenti tra le aziende del gruppo.

Sezione 2 – Principi fondamentali

Art. 3 - IMPRESE

Le Imprese aderenti al GPPB si impegnano ad attenersi al Codice, al Regolamento interno del Gruppo e allo Statuto di AIEL, quali condizioni per la loro ammissione e permanenza nell’Associazione. Le Aziende aderenti al GPPB si impegnano a svolgere la propria attività commerciale e promozionale attenendosi al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e si impegnano a promuovere al pubblico il rispetto del Codice e la propria adesione ad AIEL e al GPPB.

Art. 4 - AUTOREGOLAMENTAZIONE

Il Codice è una misura di autoregolamentazione adottata dal GPPB ed ha efficacia esclusivamente per le aziende del GPPB. Pur non essendo una legge, i suoi obblighi possono richiedere un livello di condotta etica superiore a quello prescritto dalla legislazione vigente. L’inosservanza del Codice non comporta sanzioni di natura civilistica. Alla cessazione dell’appartenenza al GPPB, l’impresa non sarà più soggetta al Codice.

Art. 5 - LEGGE

Poiché le Imprese sono obbligate al rispetto delle norme di legge, il Codice non riporta tutti gli obblighi legislativi.

Sezione 3 - I rapporti delle imprese del GPPB con il mercato

Art. 6 – Offerta del prodotto

La chiarezza nella presentazione dell’offerta deve tenere conto delle norme tecniche che regolamentano le specifiche qualitative del prodotto, le unità di misura utilizzate nella transazione, tenendo conto sempre delle esigenze del cliente.

Le offerte, il sito web e tutti gli altri strumenti promozionali dell'azienda non devono contenere descrizioni, affermazioni o illustrazioni del prodotto che siano ingannevoli o fuorvianti e devono indicare il nome e l'indirizzo o i recapiti dell'Impresa.

L'azienda del GPPB, ha il dovere di aggiornarsi, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività. Per ottenere questo dovrà garantire l'aggiornamento professionale del responsabile aziendale e trasferire, anche internamente, l'aggiornamento agli eventuali dipendenti.

Art. 7 – Adempimenti

L'azienda si impegna a rispettare tutte le leggi e le norme locali, regionali, nazionali e internazionali in materia di produzione, commercio, trasformazione e movimentazione di prodotti legnosi.

L'azienda deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del GPPB e si impegna ad adempiere costantemente a questi.

L'azienda deve comunicare tempestivamente ad AIEL ogni cambiamento che interessi la forma o le caratteristiche dell'azienda. I principi del Regolamento del GPPB devono in ogni caso essere rispettati anche a seguito dei cambiamenti della natura giuridica dell'azienda.

Sezione 4 - Rapporti fra imprese

Art. 8 – Principi

Le Imprese del GPPB devono mantenere un atteggiamento di concorrenza leale nel contesto della del libero mercato e contribuire a migliorare l'immagine e la percezione del mercato dei prodotti legnosi a scopo energetico. Lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale. Pertanto si obbliga ad evitare azioni, attività o comportamenti comunque in grado di causare un danno anche di immagine ad un'altra Impresa al GPPB o ad AIEL.

Art. 9 – Denigrazione

Le Imprese non devono denigrare i prodotti, le vendite, le strategie di sviluppo professionale o altre particolarità di un'altra Impresa associata.

L'impresa del GPPB deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti delle altre aziende, in particolar modo nello svolgimento delle proprie attività imprenditoriali.

Art. 10 - Solidarietà sociale

Le Imprese si impegnano a fornire in sede associativa tutte le indicazioni e le informazioni utili allo sviluppo del mercato delle aziende Associate, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea del GPPB e si adopereranno, nei limiti del rispetto delle proprie autonomie, ad assumere posizioni comuni di fronte a comuni problemi ed interventi esterni.

I rapporti fra Imprese associate dovranno essere improntati a principi di solidarietà sociali quali:

- promuovere la consultazione preventiva per iniziative che possano incidere o interferire con l'attività di altri soci;
- il confronto preventivo, direttamente o tramite AIEL, su potenziali cause di dissidio;
- il differimento a conciliazione e arbitrato di ogni causa di dissidio che dovesse verificarsi;

Sezione 5 - Applicazione del codice

Art. 11 - Responsabilità dell'impresa

L'impresa aderente al GPPB ha la piena responsabilità dell'osservanza del Codice. Nell'eventualità di infrazioni, l'impresa aderente al GPPB dovrà porre in essere ogni ragionevole sforzo per risolvere i conflitti.

Art. 12 - Amministratore del Codice

Il Codice è elaborato dal CO del GPPB, che lo sottopone al parere del Consiglio Direttivo di AIEL ed è approvato dall'Assemblea del GPPB.

Art. 13 - Azioni correttive

Le azioni correttive, previste alla Sezione 6, devono essere realizzate dalle Imprese e possono comprendere ammonizioni all'impresa, sospensione dei rapporti con l'impresa da parte dell'Associazione o espulsione dall'Associazione e la pubblicazione di tali azioni e sanzioni.

Art. 14 - Trattamento dei reclami

Le Imprese del GPPB e AIEL, per il trattamento dei reclami e per stabilire le conseguenti azioni correttive alle segnalazioni, devono operare secondo i criteri condivisi con il Comitato Operativo del GPPB e il Consiglio Direttivo AIEL.

Sezione 6 – Sanzioni e disposizioni finali

Art. 15 - Procedura

In presenza di una violazione del Codice segnalata in forma scritta da parte di un socio AIEL, questa viene sottoposta al Comitato Operativo del GPPB e al Direttore Generale di AIEL, i quali devono verificare se esistono elementi di violazione del presente Codice.

Il Comitato Operativo del GPPB e il Direttore Generale di AIEL, dopo aver verificato la segnalazione, nel caso in cui la verifica dimostri la sussistenza della violazione, la comunica all'impresa coinvolta, dando ad essa un termine per elaborare le proprie difese. Il socio dovrà essere sentito personalmente dal CO del GPPB e dal Direttore Generale di AIEL qualora ne faccia formale richiesta.

Art. 16 - Richiamo

Qualora venga dimostrato che il socio è incorso in una violazione del Codice, il CO del GPPB, sentito il Direttore Generale di AIEL, formula una richiesta di risoluzione della violazione, fornendo un termine entro il quale adempiere.

Art. 17 - Sospensione

Qualora l'impresa richiamata persista nel comportamento in violazione al Codice per la seconda volta, Il Comitato Operativo stabilisce di comminare la sospensione temporanea del socio dai servizi e dagli strumenti promozionali previsti per i membri del GPPB.

Art. 18 - Esclusione

Qualora l'impresa censurata persista anche dopo la sospensione nel comportamento vietato o violi per la terza volta il Codice, il CO del GPPB informa il Consiglio Direttivo di AIEL che può decidere di formulare un richiamo scritto o, se del caso, di provvedere all'Esclusione ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto di AIEL.

Sezione 7 – Buone pratiche

Art. 19 – Buone pratiche

Oltre agli elementi di esclusione, il codice presenta le così dette "buone pratiche", ossia tutti gli strumenti che l'azienda possiede e che possono concorrere allo sviluppo e miglioramento del gruppo.

- Tenendo sempre presente il rispetto delle singole autonomie delle imprese del GPPB, è buona prassi attenersi ai valori di vendita dei prodotti facendo riferimento ai range rilevati dal GPPB secondo le modalità concordate dall'Assemblea del GPPB e pubblicati nella rubrica Mercato e Prezzi della Rivista Agriforenergy.
- Mettere in atto misure e strategie atte a certificare la sostenibilità ambientale del processo produttivo dell'azienda, la qualità e la tracciabilità del proprio prodotto.
- mantenere un rapporto di collaborazione, cooperazione attiva e lealtà reciproca, all'interno dell'Associazione.